

Del resto un esempio recente che si è avuto, ci dà ragione, perchè quando è stato ammesso al voto anche l'esercito greco di Anatolia, esso ha contribuito a spazzare dall'orizzonte politico della Grecia la tirannide di Venizelos. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo alla votazione.

L'onorevole sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole relatore ?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. È superflua, ma la posso accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato dice che è superflua. Onorevole relatore, se ella crede, potremmo ora mettere ai voti l'emendamento proposto dal Governo, « compresi i militi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale quando prestino effettivo servizio ». Dopo, poichè credo che la Camera vorrà approvare la mia proposta di rinviare alla Commissione la redazione di un articolo che disciplini il voto che la Camera oggi avrà dato, la Commissione in quella sede potrà fare eventualmente delle proposte. Onorevole sottosegretario di Stato consente ?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Consento.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito questo emendamento aggiuntivo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione: « compresi i militi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quando prestino effettivo servizio ».

(È approvato).

Allora l'articolo 3 resta definitivamente così formulato:

« I sottufficiali e i militari di truppa del Regio esercito e della marina non possono esercitare il diritto elettorale, finchè si trovano sotto le armi, fatta eccezione per i marescialli e per i gradi corrispondenti.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, compresi i militi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale quando prestino effettivo servizio ».

Ora vi è un emendamento proposto dall'onorevole Amatucci. Ricordo che la Commissione, a norma del regolamento, ha

il diritto di chiedere il rinvio alla prossima tornata dell'esame di tutti gli emendamenti che vengono presentati nel corso della seduta.

Onorevole relatore, vuole esprimere il suo avviso ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ci avvaliamo di questo diritto per coordinare la proposta Amatucci con gli emendamenti già votati.

PRESIDENTE. Allora la trasmetterò alla Commissione. Resta così stabilito. Passiamo all'articolo 39:

« Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

« Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

« Quando la persona cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

« Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia riconosciuta.

« Gli elettori, a partire dal trentunesimo giorno fino al giorno antecedente alle elezioni e nel giorno stesso delle elezioni, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

« Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nei cinque giorni antecedenti le elezioni e nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

« Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente dal trentunesimo giorno antecedente l'elezione